



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

PROVINCIA DI ROMA

SETTORE IV – SERVIZIO IV

“AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE”

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA PULIZIA DELLE AREE OSPITANTI I MERCATI CITTADINI SUCCESSIVAMENTE AL LORO UTILIZZO.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 28 del 31/01/2011 che la presente annulla e sostituisce;

PREMESSO che nei giorni di Martedì presso la Frazione di Pavona in Piazza San Remo, il Giovedì presso piazza Zampetti e Piazza Pia in Albano Laziale nonché in Piazza della Stazione presso la Frazione di Cecchina, si svolgono i mercati al dettaglio di merci vari, di richiamo per un gran numero di cittadini;

CONSTATATO che al termine dei predetti mercati, le aree concesse risultano sempre più spesso ingombre di rifiuti e residui di qualsiasi natura (carta, sacchetti, cassette vuote, residui di frutta o altri alimenti), lasciati o accumulati al suolo dagli stessi operatori particolarmente nei pressi dei banchi o nelle adiacenze dei medesimi;

CONSIDERATO che detta descritta situazione, oltre a costituire un evidente fattore che rende le richiamate aree non vivibili e non decorose, in contrasto con la pubblica decenza e decoro, può altresì costituire una localizzata turbativa e pregiudizio per l'igiene e salute dei luoghi;

RILEVATO che, al fine di garantire che le aree concesse siano comunque in ogni caso mantenute e lasciate libere da rifiuti, ingombri, residui o materiali di qualsiasi natura, si rende necessario assumere il presente provvedimento con il quale si dispone l'espresso divieto per tutti gli operatori del settore, concessionari di posteggio, di sporcare in qualsiasi modo il suolo pubblico sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata;

VISTO il D. Lgs. n°114/98 ;

VISTA la Legge 689/81

VISTO il regolamento comunale di Polizia Urbana;

VISTO il regolamento comunale di Igiene e Sanità;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Durante e successivamente allo svolgimento dei mercati, tutti gli operatori concessionari di posteggio hanno l'obbligo di mantenere l'area concessa e le adiacenze pulite e libere da ogni rifiuto, ingombro e residuo di qualsiasi genere derivante dalle attività svolte, provvedendo tassativamente a raccogliere e depositare quest'ultimi nell'area in concessione;

Particolare attenzione dovrà essere riservata a carta e sacchetti in plastica onde evitare che vengano trasportati dal vento arrecando disturbo e turbativa alle vicine abitazioni; specifica attenzione deve essere posta dagli operatori commerciali addetti alla vendita di prodotti ittici i quali devono rigorosamente evitare scoli di acque sul plateatico delle aree di mercato;

È fatto altresì espresso divieto di accatastare, in modo disordinato cassette, scatole, imballaggi e contenitori vuoti di qualsiasi tipo nel posteggio in concessione e nelle aree adiacenti;

L'inosservanza delle suddette prescrizioni dà e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7bis del D. Lgs. 267/2000 e articolo 16 Legge 689/81, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 salva la possibilità di comminare, anche, la sospensione temporanea dal mercato all'accertamento della terza inosservanza della presente ordinanza;

DISPONE

la notifica, con decorrenza immediata, della presente ordinanza al :

- Comando di P.M. ;
- Stazione dei Carabinieri di Albano Laziale e Cecchina;
- Commissariato di P.S. di Albano Laziale;
- Comando Guardie Ecozoofile A.n.p.a.n.a. ;

l'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Albano Laziale e la sua pubblicazione sull'homepage del sito Ufficiale del Comune di Albano Laziale per l'intero periodo di validità della medesima.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi della Legge 1034/71.

**IL SINDACO
NICOLA MARINI**